



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

“Polisportiva Verbano A.S.D.”

(ultima versione Statuto con la modifica introdotta dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 01-12-2019
con adeguamento all'art. 5 dello statuto Federale FICK)

Polisportiva Verbano ASD - Associazione Sportiva Dilettantistica - Costituita il 2 dicembre 1954

Via Troubetzkoy n°158 - 28925 VERBANIA (fraz Suna) VB

Registro CONI delle Associazioni Sportive Dilettantistiche N° 24289 - Affiliata alla Federazione Italiana Canoa Kayak FICK N. matr. 01002

C/C: IBAN IT41 H030 6922 4011 0000 0001 430 - BIC BCITITMM - Filiale 03852 Banca IntesaSanPaolo Verbania-Pallanza

Codice Fiscale N. 84010920035 - Partita IVA N. 01356530038

Contatti: Segreteria tel. +39 3315783019 ✉ info@polisportivaverbano.it PEC polisportivaverbano@pec.it

  3315783019

 Polisportiva Verbano sez. Canoa

 www.polisportivaverbano.it



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE -RICONOSCIMENTO

Articolo 1 – Costituzione

1. E' costituita in Verbania - Suna, a far data dal 2/12/1954, un'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) con la denominazione originaria di "Polisportiva Verbania Libertas" ora denominata "Polisportiva Verbania A.S.D." o anche "Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Verbania", nel seguito denominata anche Associazione Sportiva o Associazione.
2. I colori sociali sono l'Azzurro, il Blu ed il Bianco.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione Sportiva ha sede in Verbania - Suna, Via Troubetzkoy n. 158.

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. È stabilito che, durante la vita dell'Associazione, non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione si prefigge i seguenti fini:
 - a. sviluppare e diffondere la pratica dello sport con particolare attenzione alla sua diffusione fra i giovani;
 - b. sviluppare e diffondere la pratica delle cosiddette "discipline della pagaia" e degli sport esercitabili in acqua mediante l'organizzazione di ogni forma di attività sportiva, agonistica dilettantistica, ricreativa o motoria;
 - c. valorizzare la funzione educativa ed aggregante della pratica sportiva;
 - d. organizzare attività, sociali, culturali e ricreative.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere tutte le attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative ad esse, tra cui l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e realizzazione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. L'Associazione si impegna a tesserare alle competenti federazioni sportive nazionali aderenti al C.O.N.I. tutti gli associati che svolgono attività sportiva in difesa dei colori sociali.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'Associazione Sportiva è illimitata.

Articolo 5 – Affiliazione alla Federazione Italiana Canoa Kayak

1. L'Associazione Sportiva è affiliata alla Federazione Italiana Canoa Kayak (F.I.C.K.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati e atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, i Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi Federali.

1. L'Associazione potrà richiedere l'affiliazione anche ad altre Federazioni Nazionali.

Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione sportiva

1. La Polisportiva Verbanò A.S.D. è riconosciuta, ai fini sportivi dal C.O.N.I. e si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modifiche che saranno eventualmente imposte dalla legge o richieste al fine della conservazione del riconoscimento.
2. L'Associazione assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I..

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione Sportiva:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) Il Segretario.
2. Le norme di funzionamento della Associazione sono ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Articolo 8 – Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo, mediante affissione di avviso presso la sede sociale quindici giorni prima della data prevista per la convocazione. Dell'avviso potrà esserne data notizia e diffusione agli Associati a mezzo posta elettronica e altri strumenti informatici.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede, della data, dell'ora e l'ordine del giorno, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere indetta almeno una volta all'anno entro il 30 del mese di aprile.
4. La convocazione dell'Assemblea può, inoltre, avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di un terzo dei soci.

Articolo 9 – Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritti di voto, tuttavia ciascun socio può essere portatore di massimo tre deleghe.

Articolo 10 – Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;

- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 11 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. Spetta all'assemblea in seduta ordinaria:
- a) eleggere il Consiglio Direttivo determinandone il numero di membri che lo compongono;
 - b) eleggere il Collegio dei Probiviri;
 - c) approvare il rendiconto economico e finanziario;
 - d) decidere sulle materie che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre all'Assemblea e su quelle proposte dai soci.
2. Spetta all'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio della Associazione.

Articolo 12 – Approvazione delle deliberazioni dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, esclusi gli astenuti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
- a) con riguardo all'oggetto di cui al comma 2. lettera a) dell'Articolo 11 con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) con riguardo all'oggetto di cui al comma 2. lettera b) dell'Articolo 11 con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. I verbali dell'assemblea sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'assemblea medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 13 – Eleggibilità e incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto i soci che non ricoprano tale funzione in altre associazioni dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva.
2. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno durata corrispondente al quadriennio olimpico.
3. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.
4. La disponibilità ad assumere la carica di membro del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicata al Presidente e al Consiglio Direttivo in scadenza 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per l'elezione.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spettano le attribuzioni relative all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione sportiva ed in particolare:
- a) sceglie fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;

- b) delibera l'ammissione dei nuovi associati;
 - c) determina l'ammontare delle quote annuali e dei contributi degli associati;
 - d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - e) predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea nonché la relazione sull'attività associativa e i programmi dell'attività da svolgere;
 - f) stabilisce la data e l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - g) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - h) nomina i Direttori Sportivi, che verranno scelti preferibilmente tra gli associati, ma che possono essere scelti anche all'infuori del Consiglio Direttivo e degli associati. In tal caso essi parteciperanno su richiesta alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.
 - i) approva i programmi tecnici e organizzativi predisposti dai Direttori Sportivi;
 - j) adotta provvedimenti disciplinari e i provvedimenti di radiazione;
 - k) amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
 3. In caso di dimissioni dalla carica di membro del Consiglio Direttivo, le stesse dovranno essere comunicate per iscritto con avviso di ricevimento al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo;
 4. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica sino alla scadenza o decadenza del medesimo organo, salvo revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste al comma 2. lettera a) dell'Articolo 11

Articolo 15 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti di terzi.
2. Convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio.

Articolo 16 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 17 – Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 18 - Direttore Sportivo

1. Il Direttore Sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione delle manifestazioni. Ha la responsabilità di gestire e coordinare l'attività degli allenatori e dello staff tecnico.

Articolo 19 - Collegio dei probiviri

1. L'Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Probiviri composto da tre membri scelti tra i soci che abbiano almeno cinque anni di anzianità, o nel caso in cui l'associazione sia stata costituita da meno di cinque anni, tra i soci con maggiore anzianità.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più membri, il Collegio nella seduta immediatamente successiva procede all'integrazione mediante l'ammissione di coloro che, nell'ordine, abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, sempre che tale numero rappresenti almeno il venti per cento dei votanti. Ove nessun socio abbia conseguito nei voti riportati detto quorum, si procederà ad una votazione parziale. Il socio eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio del quale viene a far parte. I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.
3. Al Collegio dei Probiviri sono demandate le seguenti funzioni:
 - a) esercitare l'alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell'associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti;
 - b) intervenire per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'associazione, senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare;
 - c) esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;
 - d) convocare l'Assemblea dei Soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell'associazione.
4. Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l'ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d'età.
5. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti.
6. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.
7. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO III

ASSOCIATI

Articolo 20 – Soci

1. L'Associazione Sportiva è composta di soci ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto.
2. L'Associazione Sportiva è composta di soci ordinari, atleti e non atleti e soci benemeriti.
3. Tutti i soci hanno medesimi diritti e doveri e le quote associative non sono differenziate.
4. Tutti i soci godono al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali e dell'elettorato attivo e passivo.
5. Sono soci atleti coloro che svolgono attività sportiva, godono di elettorato attivo e passivo solo al raggiungimento della maggiore età.

Articolo 21 – Ammissione all’Associazione

1. L’ammissione all’Associazione Sportiva è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) pagamento della quota associativa;
 - c) accettazione dello Statuto vigente e dei Regolamenti associativi;
 - d) accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
2. L’età minima necessaria per l’ammissione è di diciotto anni, fatta salva l’ammissione dei soci atleti di età inferiore con le limitazioni previste al comma 5 dell’Articolo 19.

Articolo 22 – Cessazione di appartenenza all’Associazione sportiva

1. La qualifica di socio si perde:
 - a) per recesso comunicato per iscritto con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo;
 - b) per mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
 - c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento di radiazione deve essere comunicato per iscritto con avviso di ricevimento.

CAPO IV

FONDO COMUNE – BILANCIO

Articolo 23 - Fondo comune e entrate

1. Il fondo comune è costituito da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’Associazione sportiva.
2. Le entrate annuali dell’Associazione sportiva sono costituite:
 - a) dalle quote associative dei soci e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
 - b) da ogni altra entrata che concorra a incrementare il fondo comune.

Articolo 24 – Quote e contributi dei soci

1. Ogni socio deve versare le quote e i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo, alle scadenze e con le modalità da esso indicate.
2. I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei quindici giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre tre mesi comporta la radiazione del socio inadempiente deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 25 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

1. L’esercizio dell’Associazione sportiva si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente della Associazione Sportiva deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente; sempre entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo alle attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
3. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione sportiva per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

Articolo 26 – Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.
2. Durante la vita dell'Associazione sportiva è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

CAPO V

SCIOGLIMENTO

Articolo 27 – Scioglimento

3. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria;
4. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà nel rispetto del presente Statuto e delle leggi vigenti;
 1. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
 2. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
 3. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione sportiva di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione di legge.

CAPO VI

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 28 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento

originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Verbania Suna, 1 dicembre 2019



Il Presidente

Mario Cova Minotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Cova Minotti".

Registrato UT Verbania il 17 DIC 2019
N. 1971 Serie 3 Registro 200,00
Per Euro Duecento / 00

